



## DETERMINAZIONE N. 22 DEL 26/04/2022

**OGGETTO: Proroga di mesi 3 (tre) per i servizi bancari in essere con Banca Credit Agricole – Sede di Cremona: periodo 1° aprile 2022 – 30 giugno 2022. Smart CIG n. ZF921AC3F6.**

### IL DIRETTORE DELL'AUTOMOBILE CLUB CREMONA

Adotta la seguente determinazione:

**A. VISTO** il D. Lgs. 165/2001 e, in particolare, l'art. 4 (*"Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità"*) e l'art. 17 (*"Funzioni del dirigente"*);

**B. VISTI**

- il Regolamento di organizzazione dell'Automobile Club Cremona approvato con delibera del Consiglio Direttivo n.17/02 del 23/04/2002 e modificato con delibera Consiglio Direttivo n. 32 del 13/12/2021, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 165/2001;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 24/09/2009 con delibera n. 7 ed approvato dai Ministeri Vigilanti con nota n.14609 del 09/03/2010;
- il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2020-2022 approvato con delibera C.D. n. 21 del 28/10/2019 e modificato con delibera Consiglio Direttivo n. 33 del 13/12/2021;
- Il "Codice di comportamento" dell'Automobile Club Cremona, come da delibera del Consiglio Direttivo n. 19 del 24/06/2021 e modificato con delibera Consiglio Direttivo n. 34 del 13/12/2021 a seguito parere favorevole dell'OIV;
- Il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022" redatto ai sensi dell'art.1, comma 2 bis, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, approvato con delibera del Presidente n.1/2020 del 23/01/2020, adottata e ratificata dal Consiglio Direttivo con delibera n. 4 nella riunione del 20 febbraio 2020;
- la delibera del Consiglio Direttivo n. 30 del 28/10/2021 con la quale si provvedeva all'approvazione del Budget per l'anno 2022;
- la dotazione del budget annuale 2022 adottata con propria determina n. 91 del 15/12/2021.

**C. VISTE**

- le Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016;
- la Determinazione ANAC n. 5 del 6 novembre 2013;

**D. VISTA** la legge 13 agosto 2010, n.136 e, in particolare, l'art. 3 *"Tracciabilità dei flussi finanziari"*;

**E. VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016 (*"Codice dei contratti pubblici"*) e, in particolare:

- l'art. 30, *"Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni"*, che stabilisce che gli affidamenti di lavori, servizi e forniture debbano svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- l'art. 32 comma 2, il quale prevede che *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*



*Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;*

- l'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, secondo il quale il contratto è stipulato *“in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;*
- l'art. 34 in merito alla considerazione di *“Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”* negli appalti pubblici;
- l'art. 42 (*“Conflitto di interesse”*) e, in particolare, il comma 3 a norma del quale il personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interesse *“è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione (...) costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico”;*
- l'art. 36 comma 1 (*“Contratti sotto soglia”*), a norma del quale gli affidamenti *“avvengono nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”;*
- l'art. 36, comma 2, lettera a), a norma del quale per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante *“affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;*

**F. VISTO** l'art. 1, comma 2 del D.L. 76 del 16 luglio 2020, a mente del quale *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;*

**G. VISTO** l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006, come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 il quale prevede che, *“per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*

**H. ATTESA** la necessità per l'A.C.CREMONA di provvedere all'affidamento del servizio di gestione conti correnti bancari, in quanto il contratto in essere con l'Istituto di Credito Credit Agricole – Sede di Cremona, è in scadenza alla data del 31/03/2022, come da determina di affidamento n. 21 del 20/03/2018.

**I. VALUTATA** l'opportunità, nelle more di attuazione delle procedure di gara, di prorogare per mesi 3 (tre), per il periodo 1° aprile 2022 – 30 giugno 2022, i servizi bancari in essere, come contemplato nell'art. A.2 del contratto vigente;



- J. INVIATA** all'Istituto di Credito Credit Agricole – Sede di Cremona, in data 8 marzo 2022 con prot.194/22, opportuna richiesta di proroga ai sensi dell'art. A.2 del contratto vigente per la gestione dei servizi bancari dell'Ente per mesi 3 (tre), fino alla data del 30/06/2022.
- K. VISTA** la nota dell'Istituto di Credito Credit Agricole di Cremona datata 31 marzo 2022 e pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n. 294/22, con la quale veniva confermata la disponibilità a proseguire nei servizi bancari in essere fino alla data del 30/06/2022.

## DETERMINA

1. **Di prorogare** per mesi 3 (tre), per il periodo 1° aprile 2022 – 30 giugno 2022, i servizi bancari in essere, come contemplato nell'art. A.2 del contratto vigente e nelle more di attuazione delle procedure di gara.
2. **Di dare atto** che le spese bancarie per il trimestre in oggetto troveranno piena copertura nel conto di costo CP.01.02.0038 (Servizi bancari) del budget del centro di responsabilità unico della direzione dell'esercizio 2022.
3. **Di dare atto** che a suo tempo era stato acquisito lo Smart CIG dell'ANAC n. **ZF921AC3F6** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, e che lo stesso dovrà essere riportato dagli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere.
4. **Di precisare** che le funzioni di Responsabile del procedimento, richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n. 190/2012, in merito all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale, sono svolte dal Dott. Iacopo Franco Dambrosio.
5. **Di conservare** agli atti dell'Ufficio Segreteria la documentazione istruttoria relativa alla presente determinazione.
6. **Di trasmettere** il presente atto all'Ufficio Contabilità per gli adempimenti conseguenti.
7. **Di ottemperare** agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/13, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, e dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente [www.cremona.aci.it](http://www.cremona.aci.it) , sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore  
Dott. Iacopo Franco Dambrosio